

Venezia Tessera,

Prot. n.

SPETT.LE
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Via Nizza 230
(10126) Torino

Via pec all'indirizzo:
pec@pec.autorita-trasporti.it

OGGETTO: “CONSULTAZIONE SULLA REVISIONE DEI MODELLI DI REGOLAZIONE DEI DIRITTI AEROPORTUALI APPROVATI CON LA CITATA DELIBERA N. 92/2017” – OSSERVAZIONI NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ SAVE S.P.A.

La società SAVE S.p.A. (di seguito, “**SAVE**” o “**Società**”), titolare della gestione totale dell’Aeroporto di Venezia fino al 21 marzo 2041, preso atto della Delibera n. 118/2019, pubblicata il 1° agosto, con cui codesta Spett.le Autorità ha indetto la consultazione per la revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali (di seguito, “**Consultazione**”), e dei documenti tecnici ad essa allegati (Allegato A, recante schema dei nuovi “Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”; Allegato B, recante “Modalità di partecipazione alla consultazione”; Schema AIR; Relazione Illustrativa - di seguito, nel complesso, “**Documentazione**”), osserva quanto segue.

Dall’esame della Delibera n. 118/2019 e della Documentazione emerge il chiaro orientamento di codesta Spett.le Autorità di ridefinire il sistema di regolazione dei diritti aeroportuali dei gestori che, come SAVE, hanno stipulato contratti di programma ai sensi dell’art. 17, co. 34-*bis* del D.L. n. 78/2012 (“**CdP in deroga**”), applicando anche a questi ultimi i nuovi modelli in consultazione (“**Nuovi Modelli**”).

Ciò risulta, in particolare:

- (i) dal § I.2.4 dell’Allegato A, laddove si afferma che «*Ai sensi dell’articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, per i gestori che hanno sottoscritto i contratti di programma previsti dall’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al presente atto di regolazione*»;

E
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Protocollo N. 0011515/2019 del 30/09/2019

- (ii) dalla Misura 6.2 dell'Allegato A, con la quale codesta Spett.le Autorità precisa che le funzioni di vigilanza indicate dalla direttiva 2009/12/CE, incluse le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11, paragrafi 6 e 7, «sono esercitate nei confronti degli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, ivi compresi quelli che, ai sensi dell'articolo 73 del d.l. 1/2012, come modificato dall'articolo 10 della l. 37/2019, sono oggetto dei contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009»;
- (iii) dalla Misura 62 dell'Allegato A, recante «Disposizioni sull'entrata in vigore con riferimento ai contratti di programma ex articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009», il cui contenuto viene di seguito trascritto:
- «1. Per gli effetti dell'articolo 73 del d.l. 1/2012, come modificato dall'articolo 10 della l. 37/2019, i gestori che hanno sottoscritto i contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009, applicano le misure di cui al presente atto di regolazione a partire dalla data di scadenza del vigente sotto-periodo tariffario, nonché in caso di sottoscrizione di atti aggiuntivi connessi alle pattuizioni contrattuali assunte»;
 - «2. Per tutti i gestori che hanno sottoscritto i contratti di programma di cui all' articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009, l'Autorità provvede, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente e considerate le pattuizioni contrattuali disciplinate da detti contratti, ad esercitare le proprie competenze al fine di armonizzare la disciplina tariffaria dei diversi gestori aeroportuali, nell'ottica di garantire la certezza e la stabilità del quadro regolatorio aeroportuale nazionale»;
 - «3. Con riferimento al periodo transitorio intercorrente tra la data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità della delibera di approvazione del presente atto e la data di applicazione di cui al punto 1, l'Autorità svolge le funzioni di vigilanza relativamente a quanto disposto nei citati contratti di programma, con particolare riferimento alle procedure di definizione annuale del livello dei corrispettivi regolamentati e ai correlati obblighi di pubblicazione e comunicazione»;
- (iv) dalle parti della Relazione illustrativa in cui codesta Spett.le Autorità precisa:
- che «In forza della novella legislativa di cui all'articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, che ha modificato l'articolo 73 del d.l. 1/2012, ART svolge ora le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al medesimo d.l. 1/2012 anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 10» (pag. 10),
 - di aver «ritenuto necessario prevedere inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, le disposizioni di cui al Documento di consultazione si applichino anche ai gestori che hanno sottoscritto i contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78» (pag. 10)
 - che «la Misura 62.2 prevede che per i gestori che hanno sottoscritto i contratti di programma di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009, l'Autorità provveda, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente e considerate le pattuizioni contrattuali disciplinate da detti contratti, ad esercitare le proprie competenze al fine di armonizzare la disciplina tariffaria dei diversi gestori aeroportuali, nell'ottica di garantire la certezza e la stabilità del quadro regolatorio aeroportuale nazionale» (pag. 48);

- che «con la modifica dell'art. 73 del d.l. 1/2012, il legislatore nazionale ha attribuito all'Autorità, anche con riferimento agli aeroporti cd. in deroga, le funzioni di cui all'art. 80 del d.l. 1/2012 in materia di vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva. Conseguentemente, si è previsto (Misura 62.3) che l'Autorità svolga, a partire dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità della delibera di approvazione dell'atto di regolazione, le funzioni di vigilanza relativamente a quanto disposto nei citati contratti di programma, con particolare riferimento alle procedure di definizione annuale del livello dei corrispettivi regolamentati e ai correlati obblighi di pubblicazione e comunicazione» (pag. 48).

La proposta di disciplinare *ex novo* il sistema di regolazione dei diritti aeroportuali dei gestori che, come SAVE, hanno stipulato contratti di programma ai sensi dell'art. 17, co. 34-bis del D.L. n. 78/2012 è, tuttavia, **illegittima** e, per questo motivo, viene **qui espressamente contestata**.

Codesta Spett.le Autorità, infatti, ha travalicato i limiti delle attribuzioni di cui dispone in base alla norma che pretenderebbe, invece, in questa sede applicare.

Ci si riferisce, in particolare, all'art. 10 della legge n. 37/2019, che nel modificare l'art. 73 del D.L. 1/2012 ha ampliato le attribuzioni esercitate da codesta Spett.le Autorità nel settore aeroportuale «**anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102**». (enfasi aggiunta).

Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare l'attenzione di codesta Spett.le Autorità sul fatto che l'estensione delle funzioni esercitate nella qualità di "Autorità nazionale di vigilanza" in materia di diritti aeroportuali è stata operata da legislatore:

- (i) **non sul piano soggettivo** (i.e. «con riferimento agli aeroporti cd. in deroga»), come erroneamente affermato nella Relazione Illustrativa,
- (i) **ma su un piano oggettivo** e, segnatamente, «**con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102**».

Significativo, poi, è che l'art. 10 della legge n. 37/2019 nulla disponga in ordine agli asseriti poteri di ridefinizione della regolamentazione tariffaria stabilita nei CdP in deroga; né, tanto meno, attribuisca a codesta Spett.le Autorità alcun potere di modificare la disciplina dei diritti aeroportuali prevista nei CdP in deroga.

L'art. 10 della legge n. 37/2019, avuto riguardo a quanto dallo stesso testualmente disposto, si è piuttosto limitato ad operare, in favore di codesta Spett.le Autorità, un mero trasferimento delle funzioni prima esercitate dall'ENAC «**con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102**»; **contratti, questi ultimi,**

la cui validità ed efficacia è stata fatta salva proprio dal richiamato intervento normativo.

Quanto precede trova, inoltre, conferma anche in ulteriori dati normativi.

L'introduzione di una regolazione – qual è quella proposta da codesta Spett.le Autorità nell'ambito questa Consultazione – volta a modificare i «sistemi di tariffazione pluriennale [...] con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto» definiti dai CdP in deroga, violerebbe, infatti, anche l'art. 17, co. 34-*bis* del D.L. n. 78/2009; norma, quest'ultima, che è espressamente richiamata dall'art. 73 del D.L. n. 1/2012, a conferma del fatto che, a tutt'oggi, non è stata oggetto di abrogazione – né esplicita, né tanto meno implicita – da parte del legislatore.

Inoltre, l'esigenza di certezza giuridica e di stabilità del regime tariffario definito dai CdP in deroga, su cui SAVE ha fatto affidamento pianificando la propria attività ed i rispettivi investimenti su base pluriennale, trova una ulteriore conferma nell'art. 1, co. 11-*bis* del D.L. n. 133/2014. Anche quest'ultima norma - tutt'ora vigente - merita di essere qui richiamata, perché con essa: (i) se per un verso, sono state introdotte specifiche previsioni volte a promuovere la definizione del livello dei diritti aeroportuali da parte dei gestori sottoposti alla regolamentazione di codesta Spett.le Autorità; (ii) per altro verso, ed in perfetta linea con quanto disposto dall'art. 17, co. 34-*bis* del D.L. n. 78/2009, è stata espressamente confermata la disciplina speciale dei CdP in deroga, precisando che «*per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari*».

Alla luce di quanto precede, risulta in definitiva acclarata l'illegittimità della Delibera n. 118/2019 e, in particolare, delle prescrizioni contenute nella Documentazione ad essa allegata cui codesta Spett.le Autorità riferite ai gestori aeroportuali titolari di CdP in deroga.

Si precisa che la partecipazione a questo procedimento non deve essere intesa quale acquiescenza di SAVE alla Delibera n. 118/2019 e/o ai documenti a quest'ultima allegati, rispetto ai quali la Società si riserva di esperire ogni azione a tutela dei propri diritti ed interessi, anche al fine di censurare ulteriori profili di illegittimità.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Enrico Marchi